SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

32º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

Presidenza del presidente SMURAGLIA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2287-*nonies*) *Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali,* risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge n. 2287

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 3, 6
BIANCO *(Lega Nord per la Padania indip.)* 2, 7, 8 e *passim*
CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 2, 5, 6 e *passim*
GRUOSSO *(Sin. Dem. - l'Ulivo), relatore alla Commissione* . . . . . 3, 5, 7 e *passim*
MULAS *(AN)* 6

DL 0486

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2287-*nonies*) *Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali,* risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge n. 2287.

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 2287-*nonies*, sospesa nella seduta del 17 settembre 1997.

Avverto che la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta sugli emendamenti presentati al disegno di legge al nostro esame, ad eccezione dei subemendamenti 2.1/1, 2.1/2 e 2.1/4, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Ricordo, inoltre, che, nel corso della seduta del 17 settembre, abbiamo proceduto all'illustrazione degli emendamenti presentati.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

(Progetti speciali di formazione professionale)

1. Per il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *h)*, e all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, presentati entro il 31 dicembre 1995, non è richiesto l'accesso al Fondo sociale europeo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

1.1 MANFROI

Sopprimere l'articolo.

1.2 IL GOVERNO

BIANCO. Faccio mio l'emendamento 1.1 del senatore Manfroi, che è impossibilitato a partecipare alla seduta.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* La soppressione dell'articolo 1 è proposta in base al fatto che il suo contenuto è già stato espresso in altri provvedimenti. Ovviamente il parere del Governo

è favorevole all'emendamento 1.1 presentato dal senatore Manfroi perchè identico all'emendamento 1.2 presentato dal Governo.

GRUOSSO, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti volti alla soppressione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Avverto che, essendo stati presentati all'articolo 1 solo emendamenti soppressivi, metterò in votazione la proposta di mantenimento dell'articolo stesso, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, secondo periodo, del Regolamento.

Dal momento che anche sugli articoli 3, 4 e 5 sono stati presentati solo emendamenti soppressivi, si procederà applicando lo stesso criterio.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 1.

Non è approvato.

Art. 2.

(Personale della Finanziaria meridionale - FIME)

1. Il personale dipendente dalle società per azioni FIME, FIME LEASING, FIME FACTORING e FIMAT a cui non siano state applicate le disposizioni recate dall'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, può essere assunto, anche in deroga ai limiti di età, in amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in enti pubblici non economici nell'ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro.

2. Alle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti della società FIME assunti nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 1 e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche di cui al medesimo comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Ai fini del trattamento economico da attribuire ai dipendenti assunti ai sensi del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni recate dall'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in ragione d'anno in lire 11 miliardi a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 2.1, al comma 1, dopo le parole: «Il personale dipendente» *inserire le seguenti*: «, di età superiore ai cinquanta anni o con almeno venticinque anni di servizio,».

2.1/3 MANFROI

All'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire le parole: «può essere assunto» *con le seguenti*: «è inquadrato».

2.1/1 BERTONI

All'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire le parole: «può essere assunto» *con le seguenti*: «è inquadrato».

2.1/2 MULAS, BONATESTA, MUNDI

All'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire le parole: «può essere assunto» *con le seguenti*: «è assunto».

2.1/4 GRUOSSO, PELELLA

All'emendamento 2.1, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.1/5 GRUOSSO, PELELLA

*Sostituire l'**articolo** con il seguente:*

«Art. 2.

(Personale della Finanziaria meridionale-FIME e della INSUD)

1. Il personale dipendente dalle società per azioni FIME, FIME LEASING, FIME FACTORING e FIMAT a cui non siano state applicate le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, può essere assunto, anche in deroga ai limiti di età, in amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in enti pubblici non economici nell'ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro.

2. Ai fini dell'assunzione nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi del presente articolo, dei dipendenti delle società di cui al comma 1, l'equiparazione fra le professionalità possedute dai dipendenti stessi e le

qualifiche e i profili professionali delle amministrazioni pubbliche è previamente stabilita, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Ai fini del trattamento economico da attribuire ai dipendenti assunti ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale dipendente dalla società per azioni INSUD riconosciuto in esubero, nel limite massimo di quindici unità.

5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in ragione d'anno nel limite massimo di lire 11 miliardi a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.1 IL GOVERNO

Per impedire la decadenza dei subemendamenti 2.1/3 e 2.1/1, stante l'assenza dei presentatori, li faccio miei.

GRUOSSO, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere contrario sui subemendamenti 2.1/1 e 2.1/2. Esprimo inoltre parere contrario anche sul subemendamento 2.1/3 in quanto nelle società nominate nell'emendamento 2.1 non esistono, a mio avviso, lavoratori che presentino i requisiti previsti da questo subemendamento.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1 presentato dal Governo. Ritiro il subemendamento 2.1/4, mentre raccomando l'approvazione del subemendamento 2.1/5.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Esprimo parere contrario sul subemendamento 2.1/3. Il parere è contrario anche sul subemendamento 2.1/1 perchè in contrasto con le disposizioni introdotte dall'emendamento 2.1, comma 5, presentato dal Governo, che ha posto un tetto di spesa di undici miliardi. Non a caso la Commissione bilancio ha espresso parere contrario a tale subemendamento ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Inoltre, tali modifiche irrigidirebbero la disposizione contenuta nel comma 1 dell'emendamento 2.1, mentre, dai dati in nostro possesso, sappiamo che non tutti i dipendenti FIME chiederanno il trasferimento alle nuove amministrazioni, perchè un certo numero di essi preferirà altre soluzioni. La norma, pertanto, si presenta inopportuna anche sotto l'aspetto sostanziale della difesa dei lavoratori.

Esprimo parere contrario anche sui subemendamenti 2.1/2 e 2.1/4 che sono di contenuto similare al subemendamento 2.1/1. Invito, comunque, i presentatori di tutti questi subemendamenti al loro ritiro.

PRESIDENTE. Sono tutti subemendamenti che convertono la possibilità di assunzione in un obbligo.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Esprimo inoltre parere favorevole sul subemendamento 2.1/5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1/3, presentato dal senatore Manfroi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1/1.

MULAS. Mi sembra che si stia commettendo una ingiustizia nei confronti dei dipendenti della FIME e delle altre società di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame, rispetto ad altri dipendenti che, in passato, si sono trovati nelle stesse condizioni ma hanno goduto comunque di un trattamento migliore: infatti, pur non avendo potuto usufruire di altri ammortizzatori, hanno avuto la garanzia che i propri diritti sarebbero stati successivamente riconosciuti con altre misure. I dipendenti in questione, invece, non sanno quale sarà il loro futuro. Pertanto, gli emendamenti 2.1/1 e 2.1/2 tendano a ristabilire una situazione di equità.

Per queste ragioni dichiaro il mio voto favorevole sui subemendamenti 2.1/1 e 2.1/2, di identico contenuto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1/1, presentato dal senatore Bertoni e da me sottoscritto, identico all'emendamento 2.1/2, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.1/4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1/5, presentato dai senatori Gruosso e Pelella.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

(Iscrizione alle Casse pensioni)

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si applica agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale assunti dalle pubbliche amministrazioni con contratto di diritto privato secondo le norme ed il trattamento economico previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

3.1 MANFROI

BIANCO. Lo faccio mio.

GRUOSSO, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere negativo sull'emendamento.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 3.

È approvato.

Art. 4.

(Integrazione salariale in deroga)

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha la facoltà, in casi eccezionali, di disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, anche in deroga alla procedura prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

A questo articolo sono sati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

4.1 MANFROI

Sopprimere l'articolo.

4.2 IL GOVERNO

BIANCO. Faccio mio l'emendamento 4.1.

GRUOSSO, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è naturalmente favorevole alla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 4.

Non è approvato.

Art. 5.

(Sicilcassa Spa)

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti in virtù dell'articolo 9 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 513.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

5.1 MANFROI

BIANCO. Lo faccio mio.

GRUOSSO, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere contrario all'emendamento.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anch'io sono contrario. Vorrei dare un minimo di spiegazione delle ragioni per cui il Governo è favorevole al mantenimento di questo articolo, che fa salvi gli effetti prodotti in virtù dell'articolo 9 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 513, ed è alla base dell'accordo sindacale che dovrà intervenire tra i lavoratori e la Sicilcassa. Il decreto prevedeva certe modalità di intervento sui dipendenti di questo istituto e pertanto mantenere salvi gli effetti dell'articolo 9 del decreto-legge n. 513 del 1996 significa assicurare la base della contrattazione e dell'accordo sindacale dei lavoratori.

Per questi motivi il Governo è a favore del mantenimento dell'articolo e pertanto esprime parere contrario sull'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 5.

È approvato.

Art. 6.

(Proroga dei termini dell'intervento per l'INSAR)

1. Gli interventi di cui all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1997, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.

A quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «all'anno 1997» *con le seguenti*: «al 30 settembre 1997».

6.1 MANFROI

BIANCO. Faccio mio l'emendamento.

GRUOSSO, *relatore alla Commissione.* Mi rimetto alle valutazioni del Governo.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo non è in grado di comprendere il senso dell'emendamento. A fronte di una incomprensione, non posso che esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Manfroi e fatto proprio dal senatore Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,30.